COMMENTO APOS &DBN alla sentenza della Corte Costituzionale

24 Maggio 2013

In data 23 maggio 2013, la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 98/2013 relativa alla legge regionale della Lombardia n. 3/2012 “Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazione della Direttiva …”

La legge era stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, dal Governo Monti in varie parti.

Per il settore delle DBN, la parte interessante era l’impugnazione dell’art. 3 comma 4 “Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l’utilizzo di specifici apparecchi.”

Come era ampiamente previsto, la Consulta ha dichiarato l’art. 3 comma 4 incostituzionale

Pubblichiamo tutta la sentenza; dato che la sentenza riguarda anche altri aspetti, abbiamo arricchito il testo con dei segni in modo da facilitarne la lettura.

- le parti che riguardano l’art. 3 c. 4 hanno a lato un riga verticale;

- le parti che hanno a lato la riga verticale con delle sottolineature, sono importanti;

- le parti che hanno la riga verticale, le sottolineature ed una freccia a lato, sono molto importanti;

- le parti che hanno la riga verticale, le sottolineature, la freccia e alcune parti sottolineate in modo marcato, evidenziano dei passaggi fondamentali per cogliere il pensiero della Corte.

Con queste indicazioni potete apprezzare le considerazioni che hanno portato la Corte a questa sentenza

Le parti che non sono evidenziate in alcun modo, non riguardano l’art. 3 c. 4.

Potete leggere autonomamente le parti di nostro interesse della sentenza, ma desideriamo fare alcuni commenti.

Pag. 2, punto 2.2 – La Corte evidenzia che “la Regione (analizzate le vigenti normative statali e regionali che disciplinano le attività di estetiste e quelle bio-naturali) ne sottolinea la radicale diversità (le prime essendo finalizzate alla cura del corpo, le seconde al benessere psico-fisico della persona) …”

Commento***, secondo la Regione Lombardia, l’attività di estetista e quelle bio-naturali sono radicalmente diverse. Siamo totalmente d’accordo.***

Pag. 3, a fondo pagina, “La difesa erariale (dello Stato) – lamenta (ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost..) la lesione della competenza concorrente della Regione in materia di professioni, in quanto la disposizione impugnata conterrebbe valore abilitativo all’esercizio di un’attività professionale alla iscrizione ad un registro introdotto da una legge regionale.”

Commento, in tutte le sentenze di incostituzionalità di leggi relative alle discipline bio-naturali (e sono state numerose), il motivo di fondo è “la lesione della competenza concorrente della Regione” in quanto solo lo Stato può, per evidenti motivi di unitarietà, legiferare nell’ambito delle professioni.

Pag. 4,

3.1 – La questione è fondata.  (cioè, il dubbio di incostituzionalità è fondato, ndr)

La sentenza prosegue riportando, in modo esatto, la definizione di estetista secondo l’art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista), “L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”

A metà della pag. 4, la sentenza sottolinea che la definizione di estetista riportata nella legge è indicata “in modo oltretutto diverso da quanto indicato dal legislatore statale nell’art. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1990”

Commento, da diversi anni, i documenti (proposte di legge, regolamenti, pareri, ecc.) che riguardano le estetiste, riportano sempre una definizione incompleta e diversa da quella, che fa testo, riportata dalla legge istitutiva delle estetiste.

**Trattasi di una pratica scorretta.**

 Sempre a pag. 4, la sentenza afferma che “…(essendo priva di rilievo la circostanza che la legge regionale n. 2 del 2005 non sia stata a suo tempo, impugnata dal Governo)…”

Commento, anche dopo che sono passati i canonici 60 giorni entro cui opporsi, se una norma danneggia, può essere impugnati in qualsiasi momento.

Pag. 6

Per questo motivo

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’incostituzionalità degli articoli 3 comma 4, …

**Commento, con questa sentenza, viene meno il motivo più importante per iscriversi al Registro degli operatori della Lombardia, in quanto l’art. 3, comma 4 era un elemento di difesa contro l’azione, peraltro ingiustificate,  di varie istituzioni nell’ambito della Regione Lombardia.**24 Maggio 2013